



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - dott. Francesco Saverio Moscato | Presidente rel. |
| - dott.ssa Monica Pacilio | Giudice |
| - dott. Edoardo Sirza | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento, dapprima per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, indi l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, promosso con ricorso presentato in data 28/06/2024 (n. 21-1/2024 R.G.) da:

Michele STOLFA (c.f. STLMHL63A26L424M; nato a Trieste il 26.1.1963, residente in Trieste, Via Matteo Pertsch, 11), con proc. e dom. l'avv. Francesca Reblo del foro di Trieste (pec francesca.greblo@pectriesteavvocati.it), tramite e con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della CCIAA Venezia Giulia, iscritta al n. 19 dell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede legale a Trieste, Piazza della Borsa n. 14, con domicilio digitale



2024, dott. Lorenzo Clarich;

PREMESSO che il ricorrente proponeva ricorso per l'accesso alla ristrutturazione dei debiti a norma dell'art. 68 CCII;

RAMMENTATO che con decreto del 20.01.2025 il Tribunale adito rilevava la parziale incompletezza della relazione dell'O.C.C. e della documentazione versata, con particolare riguardo alla formazione della parte più ingente dell'esposizione debitoria, rappresentata dal debito di euro 312.394,00 (67%), indicato come sorto in dipendenza da "garanzia prestata alla ditta EcoEngineering SRL" con beneficiario il fondo Red Sea Srl; inoltre, considerava che, allo stato degli atti, e stante altresì la mancanza di specifiche illustrazioni svolte nel ricorso, non risultava possibile argomentare alcunché in merito alla radice di siffatta obbligazione accessoria, e dunque appurare ragionevolmente se nell'assunzione del debito di garanzia il ricorrente avesse agito oppure no in veste di consumatore ("come noto, la nozione di consumatore abilitato alla presentazione del piano, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dal codice della crisi, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza - comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria abbia contratto obbligazioni, non



~~Rep. n. 13/2025 del 16/04/2025~~
soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali,

familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria": v. pag. 1 e 2 del decreto); per l'effetto, assegnava termine a parte ricorrente affinché depositasse una congrua integrazione della relazione dell'O.C.C., unitamente alla pertinente documentazione, con riguardo all'operazione di assunzione dell'obbligazione di garanzia rispetto alla quale in premesse si erano evidenziati i cennati aspetti carenti;

RILEVATO che con successivo atto, depositato il 19 marzo 2025, denominato "Proposta di variazione del piano in proposta di liquidazione controllata", Michele Stolfi, assumendo un mutato contesto normativo (in realtà, giurisprudenziale), tale da far escludere la percorribilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 e ss. CCII ai soggetti la cui situazione debitoria (attuale) derivi anche solo in parte dall'esercizio di una precedente attività di impresa, ha scelto di abbandonare lo strumento inizialmente percorso, orientandosi a richiedere - in suo luogo - l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII);

OSSERVATO che non è necessaria l'audizione del debitore in quanto la richiesta di apertura della liquidazione controllata proviene dal debitore stesso;

RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;



- che alla domanda di liquidazione controllata è stata allegata una nuova relazione, redatta dallo stesso O.C.C. (gestore designato dott. Lorenzo Clarich), che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni¹, e reca altresì l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII; sia qui sufficiente ricordare

¹ V. pagg. da 6 a 9 della seconda relazione dell'OCC, trasmessa il 19.3.2025.

"Qualche maggiore riflessione va fatta, invece, con riferimento alle problematiche imprenditoriali di cui ai superiori punti (ii) e (iii). L'istante è stato coinvolto in n. 2 procedure fallimentari di cui una relativa alla società in nome collettivo in cui egli era socio illimitatamente responsabile. Nel corso degli anni, la curatela ha proceduto alla liquidazione dell'attivo, riuscendo ad effettuare dei riparti soltanto parziali, in particolare nei confronti degli ex dipendenti della società. Tuttavia, ci sono state delle conseguenze penali per il reato di cui all'art. 216 (Bancarotta fraudolenta documentale) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. (cd. Legge Fallimentare) per cui l'odierno ricorrente fu condannato [si trattò di applicazione concordata ex art. 444 c.p.p.: n.d.e.] con sospensione condizionale della pena (RGN 2176/2014) ottenendo, ad ogni buon conto, prima la piena riabilitazione, come risulta dall'ordinanza n. 2021/140 dd. 02/02/2021 (estensore dott. G. M. PAVARIN), e poi l'esdebitazione a seguito del decreto RGN 22-1/2013 dd. 28/10/2022 (estensore dott. VENIER). Premesso che ogni valutazione in merito alla meritevolezza del debitore compete al Giudice delegato, si precisa che la sopra richiamata condanna era riconducibile alla ditta "Regionale Costruzioni e impianti di Stolfa Michele e Stolfa Maurizio SNC" per la quale non risultano allo stato importi da trattare nel procedimento de quo e pertanto le eventuali pregresse mancanze gestionali appaiono oggi irrilevanti, sotto il profilo della materialità, e dunque inidonei a impedire l'avvio del procedimento di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui in epigrafe" (pagg. 6-7).

Ad ogni modo, è appena il caso di rammentare che la effettiva diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni integra un requisito funzionale alla successiva delibazione della domanda di esdebitazione, non già per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.



che, stando agli assunti del ricorrente, validati dall'O.C.C., la situazione di

sovraindebitamento dello Stolfa origina essenzialmente dalle vicende seguenti:

(i) la prestazione di garanzie fideiussorie in favore della ex moglie; il ricorrente si sarebbe fatto carico dell'onere fideiussorio residuo dovuto solidalmente alla banca derivante da un progetto di vita comune, indi non concretizzatosi (ma) per motivazioni all'epoca imprevedibili;

(ii) il coinvolgimento dello Stolfa nella procedura fallimentare relativa alla società in nome collettivo in cui egli era socio illimitatamente responsabile, tale Regionale Costruzioni e impianti di Stolfa Michele e Stolfa Maurizio SNC;

(iii) il coinvolgimento dello stesso Stolfa nella procedura fallimentare relativa alla società di capitali EcoEngineering s.r.l., quale garante (sic);

dalla situazione illustrata sia nella prima che nella seconda relazione dell'O.C.C. discendono, a cascata, le poste di seguito indicate (in larga parte collegate, stando alla relazione, al mancato pagamento delle garanzie prestate dall'odierno ricorrente in favore della ex moglie e, poi, in favore della società EcoEngineering SRL):



Situazione Debitoria Dichiarata (al 10/05/2024)

Categoria di creditori	Importo (EUR)	% sul totale	Causale
Banche&Finanziarie	€ 312.394,00	67%	-Debito per garanzia prestata alla ditta EcoEngineering SRL.
Banche&Finanziarie	€ 137.932,00	29%	-Debito per fideiussione prestata alla ex moglie.
Erario&Enti Pubblici	€ 13.758,56	3%	-Finanziamento dall'INPS.
Erario&Enti Pubblici	€ 4.794,36	1%	-Debito vs Agenzia delle Entrate per mancato pagamento di tasse e imposte (cartelle #0428 e #4107).
TOTALE	€ 468.878,92	100%	

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e del reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

EVIDENZIATO che il ricorrente risulta proprietario della quota di 7/5000 di un terreno di famiglia (in Catasto Terreni Duino Aurisina, Sez. B, Foglio 8, part. 202/5; orti, cl. 04, are 389, reddito dominicale Euro 4,82; reddito agrario Euro 2,61); nella relazione dell'O.C.C. viene detto trattarsi di un immobile di valore esiguo oltre che difficilmente liquidabile a causa dell'elevato numero di comproprietari; sta di fatto che ogni valutazione in ordine alla antieconomicità o meno della acquisizione del compendio in questione al valore di liquidazione non potrà che passare attraverso una



apposita stima ed essere affrontata nella debita sede, Rep. n. 13/2025 del 16/04/2025

elaborerà il *programma di liquidazione*, indi da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato²; lo Stolfa non dispone di beni mobili registrati; è titolare di un conto corrente bancario, recante alla data del 3.3.2025 una giacenza di euro 954,70; fruisce di un reddito da lavoro dipendente (inciso da una trattenuta connessa ad un finanziamento di euro 15.000 erogato dall'INPS) come docente di musica (diplomato in chitarra) in una scuola statale; vive in un appartamento in locazione (giusta contratto dd. 30.12.2024, per cui sopporta un esborso mensile di euro 720,00) assieme ad uno dei propri figli, Raffaele Stolfa (oggi ventitreenne, indicato come privo di occupazione); l'altra figlia, Teresa Stolfa (n. il 21.10.2006), da poco maggiorenne, vive con la madre, cui l'odierno ricorrente è tenuto a corrispondere un contributo mensile pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;

CONSIDERATO che nella seconda relazione dell'O.C.C. viene rappresentata la seguente

² La procedura di liquidazione controllata, pur quanto aperta su istanza dello stesso debitore, non ha presupposti o contenuti per così dire *contrattabili* in ordine alle fonti che alimentano la liquidazione stessa, la quale invece comprende tutti i beni fuorché quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII.



Situazione Economica Dichiarata (al 10/05/2024)

Periodo d'imposta	Reddito Imponibile (EUR)	Imposte sul reddito (EUR)	Reddito Netto (EUR)
2019	€ 28.926	(€ 5.293)	€ 23.633
2020	€ 24.828	(€ 4.564)	€ 20.264
2021	€ 25.859	(€ 4.768)	€ 21.091
2022	€ 25.163	(€ 3.314)	€ 21.849
2023	€ 28.598	(€ 5.303)	€ 23.295
Media 2019-2023	€ 26.675	(€ 4.648)	€ 22.027

RILEVATO che in tale nuova relazione l'OCC, che peraltro sembra riproporre conclusioni del tutto identiche a quelle esposte nella prima relazione (di nove mesi prima), enuncia che "Per quanto riguarda l'entità del reddito destinabile alla procedura, il valore-soglia - che, come noto, corrisponde all'importo dell'assegno sociale su base annua, attualmente pari ad Euro 6.947,33 esente IRPEF a seguito della rivalutazione annuale per il 2024 prevista dalla Circolare INPS n. 1/2024 dd. 02/01/2024, aumentato della metà (50%) e ulteriormente moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza previsto all'allegato 1 del DPCM n. 159/2013 (pari a 1,57 includendo il figlio maggiorenne Raffaele) - totalizza Euro 16.361. Al 10/05/2024 si poteva dunque ipotizzare un contributo almeno pari a 150 Euro mensili³

³ Trattasi del medesimo importo già indicato, in relazione alla poi non più coltivata proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale pietra di paragone in caso di alternativa liquidatoria, al fine di far rilevare la convenienza della proposta stessa.

Firmato Da: MOSCATO FRANCESCO SAVERIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 15c36baa595886aa986c70d744706a50



da indicizzare all'effettivo reddito disponibile" (pag. 3, in fondo, enfasi aggiunta) Rep. n. 13/2025 del 16/04/2025

infine (comunque) "attesta che, in base alle informazioni ricevute con particolare riferimento al contributo mensile messo a disposizione dal ricorrente, sarà possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori" (pag. 9 di 9; enfasi aggiunta);

CONSTATATO dunque che, riservando al prosieguo della procedura ogni approfondimento sull'effettivo valore della infinitesima quota di proprietà del terreno di famiglia, il patrimonio disponibile alla procedura di liquidazione controllata appare costituito da beni futuri⁴, discutendosi pressoché unicamente (di una parte) dei futuri proventi lavorativi del debitore Stolfa, il quale - si sottolinea - nella premesse dell'atto depositato il 19.3.2025, con cui ha chiesto di essere assoggettato a liquidazione controllata, ha dato espressamente conto di avere "condvis[o] la presente proposta" con il Gestore della crisi, che "ha rimodulato la propria relazione

⁴ Una recente sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 agosto 2024 ha confermato l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata anche "senza beni" presenti, ma con la semplice attestazione di crediti futuri, nella specie redditi futuri. Né - come chiarito da un contributo specialistico di un operatore del settore - all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di un quota mensile dei redditi futuri, risulta di ostacolo la versione dell'art. 268, comma 3, CCII, introdotta a seguito del "Correttivo-ter", perché laddove essa stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è "possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie", non esclude tout court l'eventualità di una procedura "senza beni" o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l'impossibilità, appunto, dell'acquisizione (anche futura) di attivo - ovvero sia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili.



nei termini di cui alla relazione ex art. 268 CCII che si conclude su doc. A (doc. relazione integrativa Gestore e allegati dd. 14.3.2025)"⁵;

RITENUTO di non dover anticipare nella presente sede la fissazione della misura occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, vale a dire l'indicazione del limite entro il quale il reddito da lavoro resta escluso dalla liquidazione; invero, l'art. 268, co. 4, lett. b), CCII rimette testualmente, quindi riserva, tale compito al giudice delegato, che lo eserciterà avendo sentito l'O.C.C., o il diverso professionista nominato come liquidatore, e con tutta evidenza, almeno quante volte, come nella fattispecie, la procedura concorsuale di liquidazione abbia ad oggetto essenzialmente/solamente dei redditi futuri, nel contesto - saliente - del programma di liquidazione, da approvare a cura dello stesso delegato;

SEGNALATO fin d'ora che, stante la formale convergenza degli assunti, rispettivamente, rappresentati dal debitore e attestati dall'O.C.C., eventuali istanze del debitore volte a impetrare uno scostamento significativo al ribasso rispetto al modesto importo, da attrarre all'attivo, indicato come sostenibile con cadenza mensile a carico del debitore stesso (150 euro) potranno rilevare se ed in quanto dipendano da *specifiche circostanze sopravvenute* all'apertura della presente procedura, fatta salva ogni considerazione rimessa alla futura sede dell'esdebitazione;

⁵ Tuttavia non sfugge che alquanto distonicamente rispetto alle valutazioni espresse dall'OCC circa l'assenza di un valore della quota infinitesima (0,14%) di terreno appartenente al debitore, quest'ultimo, nell'atto depositato il 19.03.2025, abbia invece messo in primo piano il fatto che "il Sig. Stolfi intende cedere ai propri creditori il ricavato dell'alienazione dell'immobile in quota a lui intestato" (v. penultima pagina dell'atto).



CONSIDERATO quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della

procedura di liquidazione controllata;

RITENUTO, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, profili di carenza nell'esposizione effettuata dal gestore designato dall'O.C.C. nonché di scarsa coerenza con l'esposizione del debitore, consigliano di non confermare, e quindi di sostituire, il professionista che andrà chiamato a svolgere l'ufficio di liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Michele Stolfi (c.f. c.f. STLMHL63A26L424M);
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
- 3) nomina come liquidatore la dott.ssa Valentina Ravasini (dell'O.C.C. Triestino I Diritti del Debitore - Segretariato di Muggia);
- 4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni *novanta*, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;



Sent. n. 13/2025 pubbl. il 16/04/2025

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, Rep. n. 13/2025 del 16/04/2025

indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza;

7) dispone che il liquidatore:

- a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
- b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 31/7 e il 31/1 di ogni anno (a partire dal 31/07/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.



Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 16 aprile 2025

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato



